

La presente deliberazione viene affissa il 14/11/2024 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA Deliberazione n. 315 del 13/11/2024 del Presidente della Provincia

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **treddici** del mese **novembre** alle ore **15:50** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

La presente seduta viene svolta in modalità videoconferenza

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di abrogare** l'art. 77 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato in ultimo con deliberazione presidenziale n. 278 del 24/10/2023
2. **di approvare** il nuovo “*REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI*”, di cui all'allegato 1 che costituisce appendice al regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, al fine di garantire il precipuo rispetto dei principi di semplificazione e dei termini di conclusione dei procedimenti previsti della citata Riforma dei Concorsi Pubblici 2023, nonché garantire il rispetto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di utilizzo e scorrimento di graduatorie di altri enti.
3. **di dare atto che:**
 - a. l'allegato che costituisce appendice al regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Benevento rientra nella materia relativa alla organizzazione degli uffici e dei servizi e pertanto di competenza dell'organo esecutivo ai sensi dell'art 48 comma 3 del Testo Unico EELL di cui al D.lgs. 267/2000.
 - b. per quanto da esso non previsto si applicano le norme nazionali e provinciali in vigore
4. **di dare atto** che il *REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI* entra in vigore dal momento della esecutività della delibera presidenziale di approvazione;
5. **di dare atto** che l'allegato *REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI*, che costituisce appendice al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, come integrato e modificato, è coerente con i criteri generali in materia di organizzazione degli uffici approvati dal Consiglio Provinciale;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
7. **di pubblicare** il presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente - atti generali.
8. **di dichiarare** l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, data l'urgenza di procedere con nuove procedure di reclutamento.



OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI
-----------------	--

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità

RICHIAMATO l'allegato al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato in ultimo con deliberazione presidenziale n. 278 del 24/10/2023;

PREMESSO CHE:

- l'art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce, al comma 7, che gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la potestà regolamentare dell'ente locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l'art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che: *“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]*”;

VISTO l'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO:

- che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;
- che giusta Deliberazione 11 settembre 2013, n. 124 della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, è stato chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il “*previo accordo tra le Amministrazioni interessate*”, ai fini della legittimità

dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa e il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria";

ATTESO CHE:

- l'ANCI, a seguito di una domanda posta da un Comune sul possibile utilizzo delle graduatorie concorsuali degli altri enti ha affermato che "Il D.L. 90/2014 (art. 3, comma 5-ter) ha esteso anche agli enti locali la regola valida per lo Stato secondo cui prima di avviare la procedura concorsuale è necessario esaurire le proprie graduatorie (idonei), salvo comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4, comma 3, L. 125/2013); nel caso in cui non disponga di proprie graduatorie valide, l'ente può anche utilizzare le graduatorie di altri enti (artt. 14, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012 e 3, comma 61, L. n. 350/2003) purché:
 - abbia previsto tale modalità assunzionale in apposito regolamento, ove non già previsto nel vigente regolamento di organizzazione;
 - stipuli una convenzione (anche mediante semplice scambio di lettere) con l'amministrazione titolare della graduatoria (3, comma 61, L. n. 350/2003);

CONSIDERATO:

- che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;
- che emerge la necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie da queste approvate e/o da approvarsi in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato e/o determinato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove la Provincia non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;
- che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale ed, in ogni caso, modalità preferenziale di reclutamento del personale, dovendo e potendo preferibilmente attingersi da graduatorie già esistenti e in corso di validità prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso;
- che lo scorrimento di graduatorie concorsuali è istituito che risponde alla esigenza di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali;
- che la modalità di reclutamento di cui trattasi riveste particolare importanza in questo momento caratterizzato dall'esigenza di rispondere positivamente all'attuazione degli obiettivi previsti nel PNRR.

EVIDENZIATO CHE l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'art. 35, D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale "*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)*";

RITENUTO, pertanto, necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione provinciale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

VISTI:

- l'orientamento giurisprudenziale, in particolare il TAR Campania Sezione III, 21.11.2022, n. 7185, secondo il quale *“la prassi, sempre più diffusa, dell'attivazione dello scorrimento delle graduatorie di altri enti mediante avvisi di manifestazione di interesse è da considerare totalmente antiggiuridica ed illegittima. La normativa sullo scorrimento delle graduatorie presuppone che vi sia un rapporto convenzionale tra due o più enti, in base al quale ciascuno dei soggetti convenzionati, in base ai criteri dedotti in convenzione, si avvale della graduatoria messa a disposizione da uno di essi, scorrendo ovviamente nell'ordine della graduatoria. Così si assicura la posizione giuridica dei concorrenti che si sono piazzati utilmente nella graduatoria, perchè si obbligano le PA a scorrelerla nel rigoroso rispetto del suo ordine. La pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse, invece, salta a piè pari la convenzione tra enti. L'ente che pubblica l'avviso sollecita idonei inseriti nelle graduatorie di altri enti appunto a manifestare il proprio interesse ad essere selezionati (id est, candidarsi). Accade, dunque, che con la pubblicazione di tali avvisi, l'amministrazione: non stipula alcun accordo con le PA, ma si rivolge direttamente agli idonei; raccoglie manifestazioni di interesse di idonei, provenienti da graduatorie diverse; si riserva di valutare, a questo punto con totale arbitrio, quali tra le manifestazioni di interesse ricevute risultino le più gradite. E' un modo di agire che viola in modo plateale ogni principio costituzionale in merito al reclutamento pubblico. A nulla vale la circostanza che la PA procedente si rivolga a persone che abbiano vinto un concorso. Il reclutamento non può casualmente riferirsi all'utilizzo di graduatorie, senza una preordinazione, una convenzione e una corretta informazione ai partecipanti al concorso, che dovrebbero essere preventivamente informati sulla possibilità che la chiamata provenga anche da enti diversi rispetto a quello che ha indetto il concorso. La PA procedente non può utilizzare qualsiasi graduatoria, ma una specifica graduatoria messa consapevolmente a disposizione dall'ente convenzionato; a quel punto, non è ammissibile nessun avviso di manifestazione di interesse. Esso crea una sub - procedura selettiva, non più concorsuale, ma totalmente arbitraria, per mezzo della quale l'amministrazione sceglie il candidato che vuole, comprimendo le posizioni di chi sia piazzato nei posti utili delle graduatorie. Un meta - reclutamento totalmente extra ordinem. L'utilizzo delle graduatorie di altri enti, invece, presuppone solo la 'chiamata' degli idonei di quella graduatoria, nel rigoroso ordine di piazzamento. Solo così si garantiscono le posizioni giuridiche acquisite dai partecipanti ai concorsi, e si scongiura il pericolo che enti diventino graduatorifici a beneficio dell'assunzione arbitraria di quelle specifiche persone che il tale ente voleva proprio assumere”*.
- la sentenza della Corte di Appello - Sez. lavoro - Bari - Sentenza 13 giugno 2019, n. 1416, per la quale *“In presenza di più graduatorie valide riguardanti lo stesso profilo professionale, si configura un inadempimento contrattuale da parte della PA che non utilizza, per lo scorrimento, la graduatoria più risalente nel tempo”*;
- La sentenza n. 574/2011 del TAR Basilicata che accoglie il ricorso di un candidato nei confronti del comune di [omissis] con le seguenti motivazioni:
 - *a) le norme in commento non sarebbero immediatamente attuabili e segnatamente il co. 61 dell'art. 3 L. 350/2003 perderebbe la sua funzione acceleratoria rispetto all'art. 9 della L. n. 3/2003 che rinviava, quanto alle modalità di attuazione ad un Regolamento ex art. 17, L. n. 400/1988;*
 - *b) l'accordo precedente all'indizione del concorso comporterebbe la coeva vacanza in più Enti di posti di uguale profilo e categoria professionale, ma allora si tratterebbe di cogestione del concorso e non di utilizzo della graduatoria nel corso del triennio di validità;*
 - *c) verrebbero meno – come giustamente prospettato in ricorso – buona parte delle finalità (di economia di atti amministrativi, riduzione dei tempi per la copertura dei posti, riduzione dei costi ed eliminazione del rischio contenzioso, etc.) che sono state riconosciute dal Comune di [cedente graduatoria] nel provvedimento deliberativo poi ritirato e sono state poste a base della richiesta del Comune di [richiedente graduatoria];*
- La deliberazione n. 124/2013 della corte dei Conti dell'Umbria che esplicita come segue il proprio avviso:
 - *“... ritiene che, effettivamente, la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il 'previo accordo', di cui all'art. 3, comma 61, della l. n° 350/2003, ad una data anteriore alla approvazione della graduatoria o, addirittura, alla indizione della procedura concorsuale”;*
 - *“... ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le 'amministrazioni interessate' devono raggiungere il 'previo*

accordo', quanto piuttosto che l'accordo stesso si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di 'concorsualità' per l'accesso ai pubblici uffici";

- *profilo e categoria professionale del post che si intende ricoprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria di intende utilizzare;*
- *deve sussistere la medesima omogeneità anche per il regime giuridico delle possibili assunzioni;*

TENUTO CONTO che il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato in ultimo con deliberazione presidenziale n. 278 del 24/10/2023, ha al suo interno, all'art. 77, la disciplina per l'utilizzo di graduatorie di altri enti.

CONSIDERATO che l'art. 77 del sopra richiamato regolamento prevede una procedura per l'utilizzo delle graduatorie attraverso l'avvio di una manifestazione di interesse rivolta agli idonei, non in linea con la giurisprudenza in materia.

VISTA, altresì, la nota del Responsabile EQ/RUP prot. N. 28531 del 12/11/2024 con la quale si dà atto che ai sensi dell'art. 77 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato in ultimo con deliberazione presidenziale n. 278 del 24/10/2023, della difficoltà di poter conseguire l'obiettivo, con l'istituto dello scorrimento di graduatorie di altri enti, previsto nel PIAO 2024 entro il 31/12/2024, a causa della procedura lunga e complessa prevista, in contrasto i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

RITENUTO opportuno abrogare l'art. 77 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato in ultimo con deliberazione presidenziale n. 278 del 24/10/2023, approvando contestualmente un regolamento recante la disciplina per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti, in cui siano predeterminati i criteri, e che gli stessi siano in linea con la giurisprudenza, anche al fine di garantire il precipuo rispetto i principi di semplificazione e velocizzazione dei termini di conclusione dei procedimenti previsti della citata Riforma dei Concorsi Pubblici 2023 - attraverso la integrale sostituzione delle disposizioni di cui al *Titolo V ASSUNZIONI MEDIANTE UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI - Articolo 77 - Criteri generali*, con il nuovo allegato *"REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI"*;

CONSIDERATO altresì che le predette modifiche ed integrazioni rispondono maggiormente al principio costituzionale di garanzia delle posizioni giuridiche acquisite dai partecipanti ai concorsi, recentemente sottolineato dalla giurisprudenza, che induce ad adottare la logica del rapporto convenzionale tra enti in luogo della prassi, sempre più diffusa, dell'attivazione dello scorrimento delle graduatorie mediante avvisi di manifestazione di interesse rivolti ad idonei inseriti nelle graduatorie di altri enti;

VISTO l'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO inoltre il C.C.N.L. Funzioni locali 16/11/2022;

VISTO il DPR 82/2023;

RITENUTO di proporre al Presidente l'approvazione dell'allegato documento, redatto dal Dirigente al Servizio Gestione Giuridica del Personale unitamente al Segretario Generale, che troverà applicazione per tutte le prossime selezioni per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato presso la Provincia di Benevento nei casi di utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti ovvero di richieste di utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o indeterminato della Provincia di Benevento da parte di altri enti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in materia di ordinamento degli enti locali e di competenze dei relativi organi, e richiamati in particolare:

1. l'art. 48, comma 3, in base al quale spetta alla Giunta ovvero al Presidente della Provincia adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
2. l'art. 89, e in modo particolare:
 - il comma 1 in base al quale gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
 - il comma 2 in base al quale la suddetta potestà regolamentare si esercita, tra l'altro, nella disciplina dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
 - il comma 3 in base al quale i suddetti regolamenti, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del D. lgs. 29/1993, oggi art. 35 del d. lgs. 165/2001;
 - il comma 4 in base al quale in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal DPR 487/1994, ora DPR 82/2023;

Viste: le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”
- n. 38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.
- n. 22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva”;

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma, dalla quale risulta che i Servizi Legali rientrano nelle competenze del Settore Servizi di Staff e Supporto, alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 33 del 01.02.2024 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Definitivo (Art. 169 D.Lgs 267/2000) – Anno 2024/2026”;
- n. 115/2024 e successive n. 241/2024 e n. 300/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RESO, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il parere tecnico, del Responsabile del servizio gestione giuridica del personale-pari opportunità;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di abrogare** l'art. 77 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato in ultimo con deliberazione presidenziale n. 278 del 24/10/2023
2. **di approvare** il nuovo “*REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI*”, di cui all'allegato 1 che costituisce appendice al regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, al fine di garantire il precipuo rispetto dei principi di semplificazione e dei termini di conclusione dei procedimenti previsti della citata Riforma dei Concorsi Pubblici 2023, nonchè garantire il rispetto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di utilizzo e scorrimento di graduatorie di altri enti.
3. **di dare atto che:**
 - a. l'allegato che costituisce appendice al regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Benevento rientra nella materia relativa alla organizzazione degli uffici e dei servizi e pertanto di competenza dell'organo esecutivo ai sensi dell'art 48 comma 3 del Testo Unico EELL di cui al D.lgs. 267/2000.
 - b. per quanto da esso non previsto si applicano le norme nazionali e provinciali in vigore
4. **di dare atto** che il *REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI* entra in vigore dal momento della esecutività della delibera presidenziale di approvazione;
5. **di dare atto** che l'allegato *REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI*, che costituisce appendice al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, come integrato e modificato, è coerente con i criteri generali in materia di organizzazione degli uffici approvati dal Consiglio Provinciale;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
7. **di pubblicare** il presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente - atti generali.
8. **di dichiarare** l'atto ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, data l'urgenza di procedere con nuove procedure di reclutamento.

Benevento, li 13/11/2024

*Il Responsabile del
f.to Arch. Giuseppe D'Angelo*

*IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Arch. Giuseppe D'Angelo*



Provincia di Benevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 30 del 13/11/2024
Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 13/11/2024

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Arch. Giuseppe D'Angelo

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Nino Lombardi

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 13/11/2024

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
